

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO A CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
CAUSALE EMERGENZA COVID-19 (Aziende Commerciali con più di 50 dipendenti)**

La Società VICOM S.P.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 61, C.F./P.Iva 02371700283 - mail pec vicomspa@pec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Kullovitz Andrea,

le OO.SS.

Filcams-CGIL – Segreteria Nazionale in persona della Sig.ra Francesca Mandato

Fisascat-CISL – Segreteria Nazionale in persona della Sig.ra Elena M Vanelli

Uiltucs-UIL – Segreteria Nazionale in persona del Sig. Emilio Fagnoli

VISTI

- l'articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in L. 27/2020),
- l'articolo 70 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito in L. 77/2020);
- l'articolo 1 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, (convertito in L. 126/2020)
- il Messaggio INPS n. 2946 del 24 luglio 2020;
- la Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020;

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda VICOM S.P.A. svolge attività di commercio al minuto di oggetti preziosi e orologeria;
- b) l'azienda applica il CCNL Terziario – Confcommercio ed è strutturata su n. 64 unità operative in Centri Commerciali situati in quattordici tra Regioni e Province Autonome del territorio nazionale, come da prospetto allegato al presente verbale;
- c) l'azienda ha attualmente un totale di n. 268 dipendenti così suddivisi: n. 1 operaio, n. 30 apprendisti impiegati (di cui n. 24 con mansione di commesso), n. 237 impiegati (di cui n. 215 con mansione di commesso);
- d) l'azienda opera nel comparto terziario, settore merceologico del Commercio, è esclusa dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
- e) l'azienda a decorrere dal 12/03/2020 ha dovuto sospendere l'attività di vendita al dettaglio, con chiusura dei propri negozi, come ordinato dai DPCM 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020;
- f) l'attività di vendita al dettaglio è ripresa in data 11/05/2020 per l'unità operativa sita in Provincia Autonoma di Bolzano, in data 15/05/2020 per le unità operative site in Provincia Autonoma di Trento e in data 18/05/2020 nelle altre unità operative;
- g) la ripresa dell'attività lavorativa è avvenuta nel rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza in materia di contenimento dell'Emergenza "Covid-19" e ha comportato una riorganizzazione dei turni lavorativi;
- h) la Società VICOM S.P.A. ha interamente utilizzato n. 9 (nove) settimane consecutive di CIG in Deroga, dal 16/03/2020 al 16/05/2020, in conformità al Verbale di Accordo Sindacale del 17/04/2020 e al Decreto di concessione n. 105302 del 13/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i) la Società VICOM S.P.A., in conformità al Verbale di Accordo Sindacale del 12/06/2020 ai sensi dell'art. 70 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, ha parzialmente utilizzato n. 4 settimane consecutive di CIG in Deroga, dal 18/05/2020 al 13/06/2020, per le unità



produttive/operative situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna (ex Zona Gialla) e n. 5 settimane consecutive di CIG in Deroga, dal 18/05/2020 al 20/06/2020, per le unità produttive/operative situate nel restante territorio nazionale;

- j) l'art. 1 del D.L. n. 104 del 14/08/2020 (conv. in L. 126/2020) ha disposto la possibilità di richiedere ulteriori 18 settimane (9+9) di CIG in Deroga per emergenza COVID-19 nel periodo compreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020;
- k) la Società VICOM S.P.A. in data 22/10/2020 ha comunicato alle OO.SS. l'avvio della procedura di consultazione sindacale per la necessità di ricorrere all'intervento della CIG in Deroga causale "COVID-19", alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.L. n. 104 del 14/08/2020 (conv. in L. 126/2020) all'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (conv. in L. 27/2020) già modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (conv. in L. 77/2020);
- l) la Società VICOM S.P.A. ha avuto nel 1° semestre 2020 una diminuzione di fatturato, rispetto al 1° semestre 2019, superiore al 20%;
- m) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19, con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, verificata ogni opportunità fornita dalla normativa vigente, ritengono sussistere i requisiti per ricorrere all'utilizzo della proroga della CIGD per emergenza epidemiologica legata al Covid-19.
A tale fine L'Azienda ha provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione della prestazione di lavoro, per tutte le unità produttive/operative situate nel territorio nazionale, con inizio a partire dal 24/10/2020 per n. 11 (9+2) settimane, da utilizzarsi entro il periodo massimo stabilito dalla normativa nazionale attualmente vigente ed eventualmente modificato da future disposizioni normative nazionali;
2. i criteri di scelta dei lavoratori coinvolti nella sospensione/riduzione dell'orario di lavoro sono motivati da esigenze tecnico-organizzative aziendali;
3. l'azienda dichiara che, prima di richiedere l'accesso all'ammortizzatore sociale, ha utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, facendo fruire ai propri lavoratori le ferie maturate e non godute al 31/12/2019;
4. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso alla CIG in deroga;
5. l'azienda comunica di aver sospeso/ridotto l'attività lavorativa, con richiesta di intervento di CIG in deroga, dal 24/10/2020 e fino al periodo massimo previsto dalla normativa, per un numero di giornate/settimane, anche non consecutive, che rispetti il limite massimo previsto dalla normativa nazionale (art. 22 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e dall'art. 1 del D.L. 104/2020 conv. in L. 126/2020);
6. laddove possibile, compatibilmente con le nuove misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 disposte a livello nazionale e/o regionale, provinciale o comunale, per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali è prevista la rotazione del personale, con turnazioni eque, per le mansioni equivalenti compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e tenuto conto anche delle esigenze familiari dei lavoratori coinvolti e applicando integralmente il Protocollo congiunto




Governo-Parti sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in caso di rientro dall'ammortizzatore sul luogo di lavoro il preavviso sarà di almeno 48 ore;

7. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione avvisando preventivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie il presente accordo;
8. la sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa, coinvolgerà i soli lavoratori con anzianità aziendale antecedente al 13/07/2020, per un totale di n. 249 unità, come da allegato prospetto;
9. il pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori coinvolti nella sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, sarà anticipato dall'azienda per conto dell'INPS alla fine di ciascun periodo di paga in conformità alle previsioni del DL 34/2020;
10. le Parti firmatarie, anche di livello territoriale, potranno chiedere incontri volti a valutare l'andamento della Cassa Integrazione in Deroga e le condizioni di rientro dei lavoratori.
11. l'azienda è consapevole delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci.

Padova, 28/10/2020


Per VICOM S.P.A.
(il Legale Rappresentante)



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL



Allegati:

- 1) Elenco Unità Produttive/operative
- 2) Elenco lavoratori per CIGD nazionale